

Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

**Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.**

**Art. 14**

*Disciplina delle attribuzioni differenziate in materia di lingue, culture e tradizioni locali*

**1.** La Regione promuove iniziative atte a favorire e a garantire l' organicità e l' unità di indirizzo nella trattazione delle tematiche concernenti le lingue, le culture e le tradizioni presenti, con carattere di omogeneità, in più province.

**2.** Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.

(1)

**3.**

( ABROGATO )

(2)

**4.** In relazione alle ulteriori attribuzioni e competenze che verranno assegnate dallo Stato per la valorizzazione delle lingue, delle culture e delle tradizioni locali, la Regione adeguerà la propria legislazione di settore in modo da garantire l' esercizio delle funzioni medesime da parte delle Amministrazioni provinciali secondo i principi e le modalità previste dal presente articolo.

Note:

**1** Comma 2 sostituito da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996

**2** Comma 3 abrogato da art. 32, comma 5, L. R. 15/1996